

Allegato alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, con integrazioni apportate con la deliberazione 14 luglio 2010, ARG/elt 106/10

Controlli per l'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 292/06) e di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: TIQE).

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica alle imprese distributrici che abbiano presentato la comunicazione di cui ai commi 12.3 e 12.5 della deliberazione n. 292/06 ai fini dell'ottenimento dell'incentivo relativo all'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (di seguito: l'incentivo).
- 2.2 Il presente provvedimento definisce le modalità con cui l'Autorità effettua i controlli per verificare che le imprese distributrici di cui al comma 2.1 abbiano titolo a ricevere l'incentivo.
- 2.3 I controlli di cui al presente provvedimento possono essere effettuati dall'Autorità sia prima dell'erogazione dell'incentivo, sia successivamente ad essa.

Articolo 3

Effetto dell'esito dei controlli

- 3.1 L'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli di cui al presente provvedimento abbia avuto esito non conforme.
- 3.2 Qualora l'impresa distributtrice abbia già ricevuto l'incentivo e non abbia titolo di beneficiarne, essa è tenuta a restituirlo.

Titolo II - Controlli dei dati comunicati dalle imprese distributrici svolti presso la sede dell'Autorità

Articolo 4

Controllo dell'avvenuta comunicazione dei dati previsti dall'articolo 10 della deliberazione n. 292/06

- 4.1 Per ogni anno a partire dal 2009 e fino al 2012 l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice abbia comunicato i dati previsti dall'articolo 10 della deliberazione n. 292/06.
- 4.2 Il controllo ha esito non conforme se l'impresa distributtrice non ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 292/06.

Articolo 5

Controllo dell'avvenuta comunicazione degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione

- 5.1 Per ogni anno a partire dal 2009 e fino al 2012, l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice abbia comunicato i dati previsti dal comma 16.1 del TIQE.
- 5.2 Il controllo ha esito non conforme se l'impresa distributtrice non ha effettuato la comunicazione di cui al comma 16.1 del TIQE.

Articolo 6

Controllo del rispetto degli obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici

- 6.1 Nel 2010 l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice che ha presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione 292/06 abbia dichiarato di aver messo in servizio al 31 dicembre 2009 misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo pari o superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione. L'Autorità verifica inoltre che l'impresa distributtrice abbia dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2009 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06.
- 6.2 Nel 2011 l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice che ha presentato istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione 292/06 abbia dichiarato di aver messo in servizio al 31 dicembre 2010 misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo pari o superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione. L'Autorità verifica inoltre che l'impresa distributtrice abbia dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2010 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06.

- 6.3 Nel 2012 l'Autorità verifica inoltre che le imprese distributrici che hanno presentato istanza per avvalersi dell'incentivo abbiano dichiarato di aver reso disponibili al 30 giugno 2012 alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 misuratori elettronici in punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW in percentuale uguale o superiore alla percentuale indicata al comma 8.1, lettera a), punto iv. della deliberazione n. 292/06.
- 6.4 Per le imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06 il controllo ha esito non conforme se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) con riferimento al comma 6.1 l'impresa distributtrice ha dichiarato la messa in servizio di misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo inferiore all'85% al 31 dicembre 2009 del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione;
 - b) con riferimento al comma 6.1 l'impresa distributtrice non ha dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2009 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06;
 - c) con riferimento al comma 6.3 l'impresa distributtrice ha dichiarato di aver reso disponibili al 30 giugno 2012 alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 misuratori elettronici in punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW in percentuale inferiore alla percentuale indicata al comma 8.1, lettera a), punto iv. della deliberazione n. 292/06.
- 6.5 Per le imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06 il controllo ha esito non conforme se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) con riferimento al comma 6.2 l'impresa distributtrice ha dichiarato la messa in servizio di misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo inferiore all'85% al 31 dicembre 2010 del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione;
 - b) con riferimento al comma 6.2 l'impresa distributtrice non ha dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2010 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06;
 - c) con riferimento al comma 6.3 l'impresa distributtrice ha dichiarato di aver reso disponibili al 30 giugno 2012 alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 misuratori elettronici in punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW in percentuale inferiore alla percentuale indicata al comma 8.1, lettera a), punto iv. della deliberazione n. 292/06.

Titolo III - Controlli a campione presso le sedi delle imprese distributrici

Articolo 7

Decorrenza dei controlli

- 7.1 I controlli a campione di cui al presente titolo sono effettuabili:
- a) a decorrere dal 1° aprile 2011 per le imprese che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06;
 - b) a decorrere dal 1° aprile 2012 per le imprese che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06.
- 7.2 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione anche di altro tipo rispetto a quelli previsti dal presente titolo per verificare che l'impresa distributtrice utilizzi i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la corretta registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.
- 7.3 È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'impresa distributtrice per l'irrogazione di sanzioni previste dall'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal TIQE in materia di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui ai commi 7.1 o 7.2.

Articolo 8

Documentazione e dati preliminari che l'impresa distributtrice deve rendere disponibili

- 8.1 In occasione del controllo l'impresa distributtrice rende disponibili:
- a) il registro delle interruzioni e il registro delle segnalazioni relativi al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010, se l'impresa ha presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06, o il 1° gennaio 2011, se l'impresa ha presentato istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06, e il 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del controllo (di seguito: periodo di riferimento);
 - b) in formato elettronico elaborabile l'elenco dei punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo alla data del 31 dicembre 2009 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06 o del 31 dicembre 2010 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06, integrato dalle seguenti informazioni:
 - i. POD o identificativo cliente;
 - ii. caratteristica del punto di prelievo (solo prelievo/prelievo e immissione);
 - iii. tipo di alimentazione (monofase/trifase);
 - iv. tipo di misuratore (elettromeccanico/elettronico solo installato/elettronico in servizio);

- v. fase di alimentazione per i soli misuratori elettronici in servizio;
 - vi. codice del trasformatore MT/BT alimentante il punto di prelievo;
 - vii. ove disponibile, codice della linea BT alimentante il punto di prelievo;
- c) descrizione sintetica della procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT, relativa al controllo di cui all'articolo 10, e tracciabilità della avvenuta applicazione della stessa;
- d) descrizione sintetica della procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni, relativa al controllo di cui all'articolo 12, con indicazione delle condizioni di lancio e delle modalità di trattamento e di gestione delle informazioni acquisite, quali ad esempio il trattamento e l'allineamento degli istanti temporali rilevati dai misuratori interrogati.
- 8.2 Il controllo ha esito non conforme se l'impresa distributrice non è in grado di produrre tutta la documentazione di cui al comma 8.1 o di illustrare il funzionamento e l'efficacia delle procedure di cui al comma 8.1, lettere c) e d).

Articolo 9

Controllo della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici sui punti di prelievo BT

- 9.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che i misuratori dichiarati in servizio ai sensi dell'articolo 8bis della deliberazione n. 292/06 in occasione della consegna dati di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 effettuata entro il 31 luglio 2010 siano stati effettivamente messi in servizio entro il 31 dicembre 2009 (se l'impresa distributrice ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06) oppure che i misuratori dichiarati in servizio ai sensi dell'articolo 8bis della deliberazione n. 292/06 in occasione della consegna dati di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 effettuata entro il 31 luglio 2011 siano stati effettivamente messi in servizio entro il 31 dicembre 2010 (se l'impresa distributrice ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06).
- 9.2 L'Autorità verifica:
- a) la congruenza dei dati di cui al comma 8.1, lettera b), con i dati comunicati dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 entro il 31 luglio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06) o entro il 31 luglio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06);
 - b) che ogni misuratore dichiarato in servizio dall'impresa distributrice ai fini della erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione n. 292/06 abbia rilevato e registrato la fase di alimentazione; per i misuratori trifase e per i misuratori monofase alimentati tra due fasi è ammessa la registrazione della fase utilizzata per la comunicazione con il

- concentratore dati in caso di utilizzo della tecnologia Power Line Carrier o di una fase convenzionale;
- c) che l'impresa distributrice documenti l'effettiva messa in servizio entro il 31 dicembre 2009 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06) o entro il 31 dicembre 2010 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06) di un numero di misuratori compreso tra 5 e 20 estratti casualmente dall'elenco dei misuratori dichiarati in servizio dall'impresa ricavabile dalle informazioni di cui al comma 8.1, lettera b).
- 9.3 Il controllo ha esito non conforme se non si riscontra la congruenza di cui al comma 9.2, lettera a) oppure se anche un solo misuratore di cui al comma 9.2, lettera b), non abbia rilevato e registrato la fase di alimentazione oppure se anche per un solo misuratore di cui al comma 9.2, lettera c), l'impresa distributrice non è in grado di documentare l'effettiva messa in servizio.

Articolo 10

Controllo dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT

- 10.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che l'impresa distributrice abbia applicato con cadenza continuativa la procedura di cui al comma 8.1, lettera c), nel periodo di riferimento.
- 10.2 L'Autorità verifica che l'impresa distributrice abbia applicato nel periodo di riferimento la procedura di cui al comma 8.1, lettera c):
- a) per attivazioni della fornitura di clienti BT su punti di prelievo preesistenti dotati di misuratore elettronico;
 - b) per effetto di espansioni di rete che comportano attivazioni della fornitura di clienti BT su nuovi punti di prelievo dotati di misuratore elettronico.
- 10.3 Per aggiornamento con cadenza continuativa di cui al comma 11.1, lettera c) del TIQE, si intende la capacità dell'impresa distributrice di registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni tramite i misuratori elettronici ed il sistema di telegestione almeno dalle ore 08:00 del giorno solare successivo a quello di attivazione della fornitura.
- 10.4 L'Autorità seleziona porzioni di rete BT, richiede la lista dei clienti BT connessi a ciascuna porzione di rete in due date diverse comprese nel periodo di riferimento e richiede traccia dell'applicazione della procedura di cui al comma 8.1, lettera c), in occasione delle occorrenze di cui al comma 10.2 su ciascuna porzione di rete selezionata nel periodo compreso tra le due date.
- 10.5 Il controllo ha esito non conforme se nel periodo compreso tra le due date l'impresa distributrice non ha applicato la procedura di cui al comma 8.1, lettera c) con cadenza continuativa anche per una sola occorrenza di cui al comma 10.2.
- 10.6 Qualora nel periodo di riferimento non si sia verificata alcuna occorrenza di cui al comma 10.2 il controllo ha esito conforme.

Articolo 11

Controllo che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati

- 11.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che tutti i clienti BT coinvolti nelle interruzioni lunghe o brevi siano stati effettivamente registrati come disalimentati.
- 11.2 L'Autorità seleziona alcune interruzioni lunghe o brevi di qualsiasi origine occorse nel periodo di riferimento dal registro delle interruzioni e verifica che l'impresa distributrice abbia registrato correttamente il numero e l'elenco dei clienti BT interrotti. L'impresa rende disponibile il numero e l'elenco dei clienti BT, tramite POD o identificativo, effettivamente coinvolti in tali interruzioni.
- 11.3 Il controllo ha esito non conforme se, considerate tutte le interruzioni oggetto del controllo:
- a) anche per una sola interruzione non è disponibile l'elenco dei clienti BT interrotti, producibile anche in occasione del controllo;
 - b) l'errore commesso dall'impresa distributrice nel registrare il numero di clienti BT interrotti è superiore a:
 - i. per l'anno 2010: 7,5% per le imprese di cui al comma 14.4 del TIQE;
 - ii. per l'anno 2011: 5% per le imprese di cui al comma 14.4 del TIQE e 7,5% per le imprese di cui al comma 14.6 del TIQE;
 - iii. per l'anno 2012: 2,5% per le imprese di cui al comma 14.4 del TIQE e 5% per le imprese di cui al comma 14.6 del TIQE;
 - iv. dall'anno 2013 in poi: 2,5% per le imprese distributrici di cui ai commi 14.4 e 14.6 del TIQE.
- 11.4 Ai fini della verifica di cui al comma 11.3, lettera b), l'errore viene valutato considerando il rapporto tra un numeratore pari alla somma dei valori assoluti delle differenze tra il numero di clienti BT registrati come interrotti dall'impresa e il numero di clienti BT effettivamente interrotti come risultante dal controllo, e un denominatore pari alla somma dei clienti BT effettivamente interrotti come risultante dal controllo.
- 11.5 Qualora nel periodo di riferimento non si siano verificate interruzioni lunghe o brevi di qualsiasi origine nella rete di distribuzione dell'impresa, il controllo ha esito conforme.

Articolo 12

Controllo che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici

- 12.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che l'impresa distributrice abbia effettivamente utilizzato i misuratori elettronici per registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, applicando la procedura di cui al comma 8.1, lettera d).

- 12.2 L'Autorità seleziona alcune interruzioni lunghe con origine BT occorse nel periodo di riferimento dal registro delle interruzioni e verifica che per ognuna di esse l'impresa abbia:
- a) registrato correttamente l'istante di inizio interruzione come effettivamente rilevato da almeno un misuratore elettronico in servizio coinvolto nell'interruzione, fatta salva la deroga transitoria di cui al comma 14.4 del TIQE;
 - b) registrato correttamente l'istante di fine interruzione, disponibile nel registro delle interruzioni, differenziato per i vari gruppi di clienti BT rialimentati progressivamente, come effettivamente rilevato da almeno un misuratore elettronico in servizio per ogni gruppo di clienti BT;
 - c) applicato la procedura di cui al comma 8.1, lettera d), per la corretta determinazione degli istanti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 12.3 Il controllo ha esito non conforme se per una sola interruzione sottoposta a controllo:
- a) non vengono riscontrate le informazioni di cui al comma 12.2, lettere a) e b), così come inviate dai misuratori utilizzati come riferimento per la determinazione degli istanti di inizio e fine dell'interruzione, eventualmente integrate dalle evidenze del registro delle interruzioni e del registro delle segnalazioni, fatta salva la deroga transitoria di cui al comma 14.4 del TIQE;
 - b) non è stata applicata la procedura di cui al comma 8.1, lettera d), per la corretta determinazione degli istanti di cui al comma 12.2, lettere a) e b).
- 12.4 Qualora nel periodo di riferimento non si siano verificate interruzioni lunghe con origine BT nella rete di distribuzione BT dell'impresa, il controllo ha esito conforme.